

**Modifica al Regolamento del Nucleo Uniformato  
della Guardia di Rocca**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 5 settembre 1997.*

**Art. 1**

L'articolo 1 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 è sostituito dal seguente:

"Il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca fa parte dei Corpi Militari della Repubblica.

Ad esso si applicano le norme del Regolamento Organico e di Disciplina Militare.".

**Art. 2**

L'articolo 2 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 è sostituito dal seguente:

"La Guardia di Rocca è istituita per fare osservare le leggi, i decreti ed i regolamenti della Repubblica, per assicurare la vigilanza ai confini di Stato, al Palazzo Pubblico, alle sedi dei vari Dicasteri ed ovunque venga richiesto dalle Pubbliche Autorità.

La Guardia di Rocca concorre alla prevenzione ed alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, delle disposizioni doganali, delle leggi valutarie e finanziarie e presta soccorso in caso di calamità e infortuni.

Gli appartenenti al Nucleo sono militari a tutti gli effetti e svolgono le funzioni di polizia giudiziaria.

Il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca svolge altresì servizi di rappresentanza presso sedi istituzionali, uffici pubblici, nelle cerimonie civili e religiose o nelle manifestazioni di pubblico interesse.

Almeno una volta all'anno sarà cura del Dipartimento di Polizia organizzare corsi di formazione professionale per i diversi gradi."

### **Art. 3**

L'articolo 3 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 è sostituito dal seguente:

"Il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca dipende:

- 1°) dalla Ecc.ma Reggenza per quanto concerne il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica;
- 2°) dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Deputato alle Milizie e dal Comando Superiore per quanto di competenza, per reclutamento, amministrazione, equipaggiamento, armamento ed in generale per tutto ciò che riguarda il buon funzionamento del servizio;
- 3°) dalla Magistratura per le incombenze di polizia giudiziaria;
- 4°) dal Congresso Militare per quanto attiene alla disciplina militare."

### **Art. 4**

L'articolo 4 della Legge 13 novembre 1987 n. 132. è sostituito dal seguente:

" Compongono il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca in ordine gerarchico:

un Ufficiale Comandante;

un Ufficiale Vice Comandante;

tre Sergenti Maggiori aiutanti;

sei Sergenti Maggiori;

Sergenti;

Caporali Maggiori;

Guardie;

Allievi Guardie."

### **Art. 5**

E' abrogato l'articolo 5 della Legge 13 novembre 1987 n. 132.

### **Art. 6**

L'articolo 6 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 è sostituito dal seguente:

"Il reclutamento nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, quale Allievo Guardia, avviene a seguito di concorso pubblico, al quale possono partecipare tutti coloro i quali siano in

possesso dei requisiti indicati nel bando di arruolamento emesso dal Congresso di Stato e che, in ogni caso, deve prevedere i seguenti specifici requisiti:

- età minima 18 anni, età massima 28 anni;
- il non avere subito condanne penali per reato non colposo che comportino restrizione della libertà personale per tempo superiore ad un anno, ovvero, per lo stesso spazio di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici, da dimostrarsi mediante la presentazione del certificato penale;
- l'avere il godimento dei diritti civili e politici;
- altezza non inferiore a 1,75 m.;
- visus non inferiore a 8/10 per entrambi gli occhi;
- essere in stato di salute fisica e psichica, da valutarsi in base a test psico-attitudinali, a cura di personale medico specializzato;
- essere fisicamente idonei alle mansioni da svolgere;
- essere in possesso della patente di guida "A" e "B".

Dell'emissione del bando di concorso pubblico del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca dovrà esserne data comunicazione al Congresso Militare per gli adempimenti di competenza.

I vincitori del pubblico concorso hanno l'obbligo di frequentare i corsi di addestramento teorici e pratici, sia in Repubblica che fuori territorio, che verranno ritenuti opportuni dal Comando.

I vincitori del pubblico concorso hanno l'obbligo del conseguimento di patente di categorie superiori, qualora ciò sia richiesto dal Comando.

Trascorso il periodo di prova di un anno con esito positivo, il Comandante del Corpo ne dà comunicazione al Congresso Militare ed al Congresso di Stato per il definitivo arruolamento dell'Allievo nel Corpo, mediante presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Qualora il Comandante esprima valutazione sfavorevole al termine del periodo di prova, l'Allievo viene dimesso d'ufficio con comunicazione motivata.

L'Allievo Guardia assunto in prova e dimesso ha diritto alla liquidazione pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, frazionabile in dodicesimi per il periodo di servizio prestato."

## **Art. 7**

L'articolo 7 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 è sostituito dal seguente:

"L'accesso al grado di Ufficiale avviene per concorso pubblico riservato a personale in possesso di laurea in discipline giuridiche o economiche, ovvero per chiamata da parte del Consiglio Grande e Generale, su proposta motivata del Congresso di Stato, per persone in possesso di Laurea in discipline giuridiche o economiche o in specializzazioni affini, quali frequenza a corsi regolari di Accademia o di formazione di Ufficiali di Polizia.

Trascorso il periodo di prova di un anno, con esito favorevole, l'Ufficiale consegue la stabilità dell'incarico."

### **Art. 8**

L'articolo 15 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 è sostituito dal seguente:

"L'avanzamento di grado nel Corpo avviene secondo le seguenti modalità:

- Avanzamento di grado per anzianità di servizio

da Allievo Guardia a Guardia: dopo un anno di servizio dall'arruolamento;

da Guardia a Caporale Maggiore: dopo 8 anni di servizio dall'arruolamento;

da Caporale Maggiore a Sergente: dopo 13 anni di servizio dall'arruolamento.

Per i sopra indicati gradi non è posto un limite di numero nell'organico del Corpo.

- Avanzamento di grado per titoli ed esami

l'accesso al grado di Sergente Maggiore avviene per concorso interno riservato a coloro i quali abbiano almeno 13 anni di servizio nel Corpo o a coloro i quali siano in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore ed abbiano almeno 6 anni di servizio nel Corpo;

l'accesso al grado di Sergente Maggiore Aiutante avviene per concorso interno riservato a coloro i quali ricoprano il grado di Sergente Maggiore da almeno tre anni, ovvero a coloro i quali siano in possesso di laurea in discipline giuridiche o economiche ed abbiano almeno 3 anni di servizio nel Corpo.

Tutti gli avanzamenti di grado, tanto per anzianità di servizio che per concorso, sono disposti dal Congresso di Stato su proposta del Comandante previo parere del Comando Superiore delle Milizie.

Sempre al fine dell'avanzamento nel grado superiore, l'anzianità di servizio nel Corpo deve essere effettiva.

Il Congresso di Stato prende atto della decisione del Congresso Militare sugli eventuali ricorsi proposti da Sottufficiali esclusi dall'avanzamento.

L'avanzamento di grado degli Ufficiali è disposto dal Congresso di Stato su proposta del Comando Superiore delle Milizie."

### **Art. 9**

L'articolo 21 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 è sostituito dal seguente:

"I livelli retributivi della Guardie a norma di quanto previsto nell'Allegato della Legge 25 novembre n. 86 e successive modifiche, sono i seguenti:

Ufficiale Comandante

livello 10°

Ufficiale Vice Comandante	livello 9°
Sergente Maggiore Aiutante	livello 8°
Sergente Maggiore	livello 7°
Sergente	livello 6° bis pensionabile
Caporale Maggiore	livello 6°
Guardia	livello 5°
Allievo Guardia	livello 4°

La retribuzione è suscettibile degli scatti e delle variazioni disposte in favore del personale dipendente dello Stato.

Il Congresso potrà provvedere ad eventuali indennità per le funzioni di Comandante il Nucleo.

Ai componenti il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca competono le seguenti indennità:

- indennità di funzione;
- indennità per responsabilità di comando;
- indennità derivanti dallo *status* militare.

Le indennità di cui sopra vengono stabilite con decreto reggenziale.

I componenti il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca percepiscono inoltre:

il compenso per il lavoro straordinario che non può superare il massimo di 120 ore annue;

il compenso per il servizio ordinario prestato nelle ore notturne e festive;

gli assegni familiari, l'indennità di contingenza, la tredicesima mensilità, la liquidazione di fine servizio, a norma delle vigenti leggi."

### **Art. 10**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 8 settembre 1997/1697 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Paride Andreoli - Pier Marino Mularoni*

